

Il contratto di “maternità surrogata”.
Riflessioni sul primo caso italiano e considerazioni sullo stato
legislativo attuale.

Di Giovanna Batia*

Premessa.

Scopo del presente scritto è condurre una riflessione sulla dottrina in merito al primo caso conosciuto di “maternità surrogata” avutosi in Italia (1989), e di farlo alla luce della considerazione sulla *vacatio legis* di allora e sul suo attuale divieto esplicito (2004).

L’importanza di questo lavoro risiede nel fatto seguente e che, a mio sommo parere, andrebbe maggiormente valorizzato: è interessante vedere come la scienza giuridica affronti fattispecie non contemplate dalle leggi, orientandosi verso un’*interpretazione*, e quindi una valutazione ben precisa, all’interno di un sistema di *Civil Law*, ma al tempo stesso è interessante osservare come la valutazione giudiziale delle stesse fattispecie anticipi, per il mero riferirsi allo spirito complessivo dell’ordinamento, la posteriore sistemazione normativa. Certo si tratta di un’anticipazione parziale, e relativa alla considerazione generale della pratica, ma rinvia ad un equilibrio normativo tutto interno al diritto italiano e alle sue fonti.

Il contratto di “maternità surrogata”.

Sulla base della letteratura in proposito, ritengo possibile chiamare *maternità surrogata* l’accordo sotto il quale delle donne

si prestano ad avere una gravidanza e a partorire un figlio non per sé ma per un’altra donna¹

Questa enunciazione, che non può certamente essere considerata ancora una definizione completa, ha il merito di mettere in luce il carattere della pratica in oggetto che più mi preme sottolineare: la sua natura negoziale.

Si tratta, cioè, di un accordo in forza del quale:

una donna, per soddisfare esigenze di maternità e di paternità altrui, dietro corrispettivo, o a titolo gratuito, contrattualmente noleggia, con il richiesto consenso del marito, se sposata, il proprio utero ad una coppia di coniugi impossibilitata ad

* Dottoranda di Ricerca in Diritto Privato Comparato (XIX Ciclo) c/o Università degli Studi di Palermo.

¹ I. Corti, *La maternità per sostituzione*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 1.

avere figli per sterilità della *partner*, impegnandosi a farsi fecondare artificialmente con il seme del marito di quest'ultima, a condurre a termine la gravidanza, nel rispetto di determinate norme di comportamento, ed a consegnare alla predetta coppia di coniugi committente il figlio così concepito, rinunciando ad ogni diritto su di esso²

Questa, invece, può certamente essere considerata una definizione della pratica in oggetto:

(Definizione) la pratica della maternità surrogata è quel particolare accordo, instauratosi tra tre o più parti volta a regolare un *rapporto di filiazione* tra: (1) una donna che, pur volendo diventare madre, non può generare; (2) il marito di lei che, pur fertile, non può generare per via dell'impossibilità della moglie; e, (3) un'altra donna, la quale, pur non avendo necessariamente alcun rapporto specifico con la coppia, decide liberamente di mettere a disposizione la propria capacità generativa, facendosi fecondare dal seme dell'uomo della coppia, per portare avanti una gravidanza, sostituendosi alla donna infertile della coppia, e per partorire un figlio sul quale rinuncia ad ogni pretesa e che consegna alla coppia affinché quest'ultima possa allevarlo come figlio proprio.

Questa definizione, com'è facile vedere, individua tre attori le azioni dei quali producono la pratica della *maternità surrogata*. Essi sono i seguenti:

- (1) la donna della coppia sterile: essa desidera una prole ma non può generare;
- (2) l'uomo della coppia sterile: esso desidera una prole e pur essendo fertile non può generare perché la moglie è infertile;
- (3) un'altra donna, esterna alla coppia sterile: essa può generare e lo fa al posto della donna infertile della coppia sterile.

Essendo la coppia sterile il polo che dà via alla pratica che commissiona la generazione di un figlio, con parziale (e solo per parte maschile) legame biologico, ad una donna esterna, essa viene anche detta "coppia committente". Le parti della coppia committente, essendo coloro le quali in futuro alleveranno in via esclusiva il figlio generato e partorito dalla donna terza, saranno intesi anche come i genitori *intenzionali*, ovvero coloro che possedevano l'intenzione di avere un figlio, e come *genitori sociali*, ovvero coloro che pur non essendo i genitori biologici del figlio (la qual cosa, tuttavia, è vera in parte e per quanto riguarda la madre) esercitano a livello sociale tutte le prerogative (la gamma dei

² A. B. Faraoni, *La maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di disciplina*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 21.

diritti – doveri) che normalmente esercitano i genitori, sono cioè riconosciuti nella qualità piena di genitori dalla società.

A sua volta, la donna che si mette a disposizione per render possibile la filiazione della coppia committente, sostituendosi in ciò alla donna della coppia, a ciò impossibilitata, proprio per il fatto che sostituisce, o *surroga*, nel ruolo di madre la donna della coppia committente, prende il nome di *madre surrogata* (di madre, cioè, che è la sostituta di quella non biologica, ma sociale).

Pertanto, la coppia committente commissiona un figlio ad una terza donna la quale, sia per ragioni di solidarietà sia in cambio di denaro, accetta i termini dell'accordo, obbligandosi a portare avanti una gravidanza nel migliore dei modi e a partorire un figlio che non terrà con sé, ma che cederà in via esclusiva alla coppia committente la quale, a sua volta, lo allevierà come suo.

Certo può fare un po' impressione parlare così asetticamente di una vita umana sulla quale viene ad operare una transazione commerciale, ma non è mancanza di rispetto, quanto piuttosto la descrizione scientifica di un accordo che privati istituiscono e a partire dalla quale soltanto è possibile tanto condurre una valutazione quanto produrre una riflessione giuridica. Personalmente, sono interessata in questa sede solo alla seconda possibilità.

Così delineato il quadro complessivo della pratica in oggetto, emerge quanto siano particolari i rapporti tra le parti, che vengono istituiti dall'accordo, i quali sono comunque all'insegna della separazione tra ruolo sociale, che si verrà ad assumere e svolgere, e fondamento biologico, che nella migliore delle ipotesi non si possiede.

Dunque, in termini generali, considerando per parte propria i singoli ruoli, abbiamo:

- (a) la donna della coppia committente: la quale è madre sociale, ma non anche biologica, del minore;
- (b) l'uomo della coppia committente: il quale è padre sociale, ed anche biologico, del minore;
- (c) la donna esterna alla coppia committente: la quale non è madre sociale, ma biologica, del minore.

Come si vede, infatti, l'utilizzo della tecniche volte alla cura delle patologie riproduttive, può, come nel caso presente, portare ad una scissione tra dimensione biologica della vita umana e sua regolazione sociale per il tramite del diritto, separando aspetti che storicamente sono stati sempre considerati uniti. Ecco come rovesciando il noto brocardo, secondo il quale «di mamma ce n'è una sola», non possiamo più essere sicuri di quante figure genitoriali entrino in gioco all'interno di un processo procreativo. Questo ha la conseguenza “forte” di scardinare

quella che era ormai una certezza assodata e riconosciuta³. È, allora, ovvio come mai il settore del diritto che più di tutte è interessato da questo fenomeno di rinegoziazione dei significati degli *status* familiari sia il diritto di famiglia.

Nella definizione precedente ho parlato della “maternità surrogata” nei termini di un accordo tra tre o più parti. Questo per due motivi: in primo luogo, il rapporto a tre è il caso più semplice che si possa avere di surrogazione di maternità nei termini che abbiamo delineato; e, in secondo luogo, che quello a tre parti sia il caso più semplice non comporta che sia anche l’unico possibile. Infatti, nulla esclude che la fecondazione avvenga non tra la donna esterna alla coppia e l’uomo di quest’ultima, ma tra la donna esterna e il marito di questa, oppure ancora provenire da un donatore ulteriore. Solo che ammettere come possibili queste ipotesi *da un lato* non vuol dire che si debbano per forza prenderle in considerazione, e, *dall’altro lato*, complicano un rapporto che, secondo il mio modesto parere, si modifica a tal punto da non potersi più parlare a rigore di “maternità surrogata”. Sono consapevole del fatto che i commentatori tendano a non distinguere tra (1) fecondazione con gameti provenienti dall’uomo della coppia committente e gameti provenienti dalla madre surrogata; e, (2) fecondazione con gameti provenienti da donatori esterni alla coppia; ma in quest’ultimo caso non ritengo si possa più parlare di “maternità surrogata”, quanto piuttosto di “locazione d’utero”. Infatti, mentre nel caso (1) abbiamo il realizzarsi di una dinamica particolare in forza della quale il nato ha un legame biologico con l’uomo della coppia e la madre surrogata, nel caso (2) abbiamo il realizzarsi di una dinamica ben diversa in forza della quale non ha più importanza il legame biologico, ma il fatto della presenza di un utero che accetti l’embrione fecondato e ne partorisca il minore.

Per queste ragioni, considero espressione della “maternità surrogata” propriamente detta solo il caso (1), per come ben espresso nella definizione suddetta.

Va inoltre precisato anche quanto segue: nell’ipotesi che il processo procreativo avvenga come il frutto di una fecondazione di gameti che avviene esternamente all’organismo della (futura) donna surrogata, con suo successivo trasferimento nell’utero ospitante dell’embrione prodotto, non si può parlare di “maternità surrogata”, ma soltanto di “maternità ospitante” oppure ancora, con forse non distinzione di caso, di “locazione d’utero”. È, infatti, *condicio sine qua non* della maternità surrogata che la fecondazione all’interno del corpo della madre surrogata (ovviamente, con i gameti di quest’ultima e dell’uomo della coppia

³ A. B. Faraoni, *La maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di disciplina*, Giuffrè, Milano, p. 3.

committente). Ogni altra ipotesi contempla sì un'idea surrogatoria della procreazione normalmente considerata, ma non a rigore un caso della "maternità surrogata".

Di certo:

l'esempio più semplice di surrogazione deve infatti una coppia di coniugi priva di figli per sterilità della donna. Un'altra donna, la madre surrogata, consente (in cambio di un vantaggio economico) all'inseminazione artificiale tramite il marito della donna sterile, si impegna a condurre a termine la gravidanza risultante ed a consegnare il frutto alla coppia⁴

Allora, ci sentiamo di dover circoscrivere a due sole ipotesi la realizzazione effettiva di un accordo di "maternità surrogata":

1. Il caso in cui si ha l'inseminazione direttamente nell'utero della donna surrogata con seme dell'uomo della coppia committente (ottenendo, quindi, una donazione sia dell'ovulo della surrogata sia della gravidanza portata avanti da quest'ultima⁵);
2. Il caso del solo impianto nell'utero della surrogata di un embrione già fecondato *in vitro* con entrambi i gameti della coppia committente⁶

La definizione fornita, però, mette capo ad almeno due possibilità di realizzazione della *maternità per surrogazione*:

- donna che porta a termine la gestazione ricevendo l'ovulo fecondato di un'altra donna. L'ovulo appartiene a colei che desidera il figlio (madre committente e, in questo caso, anche genetica) ma può anche provenire da altra donna (terza donatrice). In tal caso si parla di *surrogazione totale*⁷ (meglio, di *affitto d'utero*).
- donna (madre sostituta e anche genetica) che s'incarica sia di fornire l'ovulo che di portare a termine la gravidanza. Si parla, così, di *surrogazione parziale*⁸ (meglio, di *maternità surrogata propriamente detta*).

Non è *maternità per sostituzione* il caso in cui una donna offra i propri ovuli ad un'altra (fattispecie della *donazione d'ovuli*) affinché

⁴ C. Shalev, *Nascere per contratto*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 92.

⁵ F. Santosuosso, *La procreazione medicalmente assistita. Commento alla Legge 19 Febbraio 2004 n. 40*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 75.

⁶ *Ibidem*.

⁷ I. Corti, *op. cit.*, p. 3.

⁸ *Supra*, p. 4.

quest'ultima possa avere un figlio proprio⁹. Infatti, si parla di *maternità surrogata* solo nel caso in cui *una donna si presta ad avere una gravidanza a favore di un'altra, donando tutta la sua capacità riproduttiva*¹⁰.

Diverse sono le ipotesi di *maternità surrogativa*¹¹. Possiamo avere:

(a) il caso in cui la fecondazione della volontaria avviene mediante l'inseminazione artificiale, conseguita per mezzo dell'introduzione del liquido seminale direttamente nella cavità uterina, permettendo tra l'altro la formazione dello zigote nel suo ambiente naturale (e non *in vitro*). Questo caso prende il nome di *maternità surrogata propriamente detta*;

(b) il caso in cui si realizza una *donazione di ovociti* (da parte di *terzi*) per sopperire all'impossibilità di generare da parte della donna interessata (la quale, concepisce e porta avanti la gravidanza in prima persona);

(c) il caso in cui l'embrione, una volta che sia stato ottenuto artificialmente, viene trasferito nell'utero della donna della madre surrogata affinché porti avanti la gravidanza e partorisca il bambino (*affitto d'utero*).

Ci riferiamo, pertanto, alla *maternità per surrogazione* prendendo in considerazione esclusivamente le possibilità (a) e (c) poiché quella intermedia, la (b), non presenta quel *grado di coinvolgimento* (affettivo; relazionale; giuridico; biologico) tra coppia committente e donna surrogatrice in forza del quale accordi di questo genere assumono la loro importanza¹².

Ora, si è parlato sinora di accordo tra parti per la realizzazione di una determinata azione. La letteratura considera questo un accordo basato sulla disciplina contrattuale. Ciò vuol dire che esso è equiparato alla fattispecie del *contratto*, sia pure riconoscendogli una particolare forma atipica.

Forma che, com'è facile ritenere, non ha mancato di generare determinate questioni, soprattutto bioetiche¹³, derivanti dal delicato

⁹ Scrive C. Shalev, *op. cit.*, p. 69: «la diffusione delle tecniche di inseminazione tramite donatore fu favorita da una serie di considerazioni di confronto rispetto all'adozione come rimedio alla mancanza di figli, quali il rapporto genetico del bambino con la madre, l'esperienza della gravidanza come preparazione al ruolo di genitori, la soddisfazione del desiderio di maternità e la possibilità tecnicamente illimitata di avere numerosi figli».

¹⁰ I. Corti, *op. cit.*, p. 4.

¹¹ V. A. B. Faraoni, *op. cit.*, p. 23 e sgg.

¹² Scrive A. B. Faraoni, *op. cit.*, p. 25: «l'individuazione delle moderne tecniche procreative, ed in particolare della maternità surrogata, ha permesso di risolvere numerosi ipotesi di sterilità, ma ha anche innescato un processo di progressiva apertura verso nuovi modelli culturali e familiari», rendendo necessario un riflessione giuridica su queste nuove fattispecie.

¹³ M. Aramini, *Introduzione alla bioetica*, Giuffrè, Milano, 2003², p. 266: «nel fenomeno della gravidanza si verifica un intensissimo scambio tra la madre e il bambino (...) se, come avviene per

settore della vita umana che si va a toccare con la biotecnologia applicata alla generazione¹⁴.

Da un punto di vista giuridico, invece, le questioni sorgono dal momento che il nostro ordinamento non ha mai contemplato esplicitamente la possibilità di pratiche siffatte, consegnando ai giudici il compito esclusivo, oltretutto improbo, di valutare la liceità o meno di tali accordi soltanto sulla base dello spirito dell'ordinamento, senza potersi rifare ad una disciplina chiara e diretta. In altre parole, l'interprete giudiziale ha dovuto valutare se la pratica potesse essere considerata un contratto e (in caso affermativo; se, cioè, costituisca un contratto lecito e sotto diversi punti di vista) se le sue obbligazioni dovessero essere dedotte o meno. Si è trattato, cioè, della necessità di considerare: (1) se, e sino a che punto, l'accordo di "maternità surrogata" potesse essere considerato un *contratto*; (2) se fosse un *contratto valido*; e, se sì, (3) quali potessero essere le sue *conseguenze* per le parti.

Consideriamo, adesso, il primo caso di "maternità surrogata" discusso in Italia del quale ho notizia. Si tratta di quello relativo alla disputa, i cui nomi sono per ragioni di riservatezza, di fantasia, tra i Rodigari e la Faneh (1988), cui seguì la decisione in primo grado del Tribunale di Monza del 27.10.1989.

Il caso.

Nel novembre del 1984 i coniugi Rodigari, coniugati e senza figli, avevano conosciuto, tramite un amico, un'immigrata algerina, Faneh, dalla quale appresero della pratica diffusa in altri paesi di avere figli da terze persone tramite inseminazione artificiale. I coniugi proposero così alla stessa Faneh un accordo del genere, che produsse, nei primi mesi del 1985 un *contratto* in forza del quale quest'ultima s'impegnava a sottoporsi ad inseminazione artificiale con il seme del coniuge Rodigari e a portare avanti la gravidanza e ad affidare allo stesso e alla moglie di lui il nascituro, rinunciando a qualunque diritto nei suoi confronti e

contratto nella maternità surrogata, il figlio viene ceduto dopo il parto, si infligge al bambino una grave ferita nella sua vita relazionale (...) Inoltre, la separazione della volontà di concepire e portare alla luce un bambino dalla volontà di allevarlo come figlio proprio, comporta un cambiamento nel modo di guardare il figlio: il bambino non è voluto più per sé, ma per qualcosa come il denaro o, nel migliore dei casi, la volontà di rendere un servizio. In queste condizioni, il bambino è trattato come uno strumento e si viola un principio etico fondamentale: non è legittimo creare una vita umana con l'intenzione di abbandonarla». Anche, D. Callahan, *Etica e medicina riproduttiva*, in M. Mori (a cura di), *Questioni di bioetica*, Ed. Riuniti, Roma, 1988, p. 94: «può essere accettabile una ricompensa in denaro nel caso della «maternità surrogata?»» e p. 95: «è lecito che le donne siano disposte a prestare l'uso del proprio utero come «madri surrogate?»».

¹⁴ C. Flamigni, *Il libro della procreazione. La maternità come scelta: fisiologia, contraccezione, fecondazione assistita*, Mondadori, Milano, 2005, p. 20: «Era inevitabile che questo rapido accumulo di conoscenze trascinasse con sé problemi diversi, apparentemente non correlati tra loro: problemi deontologici, etici, religiosi, economici».

ricevendo un corrispettivo di L. 15.000.000 per la sua prestazione, da pagarsi al compimento del contratto.

Nell'aprile del 1985 avvenne l'inseminazione artificiale della Faneh, presso l'abitazione dei Rodigari i quali ospitarono la madre, surrogata dandole un contributo mensile di L. 1.000.000 per le proprie necessità, in un appartamento presso Rapallo. Durante la gestazione, però, la Faneh aveva più volte preteso dai coniugi integrazioni, anche rilevanti, del corrispettivo, fino ad ottenere la promessa della somma, ben maggiore rispetto a quella pattuita, di L. 40.000.000, un'auto Jaguar e la proprietà di un esercizio commerciale nella zona di Rapallo.

Il 31.1.1986 la Faneh diede alla luce una bambina alla quale impose il nome (anch'esso inventato) Sharon e di cui si servì, tenendola peraltro in condizioni di abbandono affettivo, malnutrizione e scarsa igiene personale, per continuare a pretendere denaro dai due coniugi, rifiutandosi di adempiere gli impegni assunti. A quel punto i coniugi Rodigari decisero di rivolgersi al tribunale, chiedendo di avere con sé, in via definitiva, la minore, provvedendo a tutte le sue necessità, con l'esclusione, a seguito di pagamento della cifra di L. 15.000.000 come pattuito, di Faneh da qualsiasi interferenza nella vita familiare dei Rodigari, e con richiesta di riconoscimento della minore quale «figlia naturale» del coniuge Rodigari e l'affidamento (ex art. 700 c.p.c.) in via definitiva ai coniugi Rodigari.

Contumace la Faneh, il tribunale decideva la nullità del contratto di maternità, dichiarando la mancanza di una tutela giudiziaria delle ragioni dei Rodigari nel dare piena attuazione delle obbligazioni assunte, ma prevedendo la possibilità di riconoscimento della figlia naturale da parte del padre biologico (art. 250 c.c.) e di chiederne l'inserimento nella propria famiglia legittima, mentre per la moglie la possibilità di un'adozione particolare ex art. 44, lettera b) della legge n. 184 del 4.5.1983.

La ratio della decisione giudiziale.

La motivazione della sentenza rileva come le parti richiedano l'ammissione, come fattibili, di due possibilità a seguito del contratto di "maternità surrogata":

- (1) gestazione e parto per conto terzi di un figlio proprio della donna e di qualunque altro uomo, compreso il committente;
- (2) gestazione e parto per conto terzi di un figlio proprio della donna e del committente, padre genetico.

Le parti sostennero, cioè, che l'accordo intercorso tra i Rodigari e la Faneh coprisse due possibilità distinte, le quali, congiuntamente,

concorrono a determinare la base per la rivendicazione della filiazione sulla minore.

Al riguardo, però, nella sentenza si legge:

le due alternative, con ogni evidenza, non sono per nulla assimilabili, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione incidendo, come è intuitivo, in modo determinante sull'esatta qualificazione del fatto: nel primo caso si potrebbe configurare una vera e propria «vendita obbligatoria» della persona del minore; nel secondo, invece, la vicenda, dal punto di vista naturalistico, si riduce, in sostanza, a quella della generazione, fuori del matrimonio, ad opera di un uomo sposato e di una donna nubile o coniugata con un terzo, con la particolarità giuridico-formale di una contrattazione anteriore, intercorsa fra i futuri genitori biologici ed avente ad oggetto l'esclusione di uno di essi (in specie, la madre) da ogni relazione parentale con il nascituro, nonché, quando alla contrattazione abbia partecipato il coniuge di uno dei genitori, anche di un acquisto convenzionale della potestà sul minore, priva di un qualsiasi fondamento biologico¹⁵

Si osserva così come la situazione in esame esuli dalle fattispecie prodotte dalle «più moderne tecniche artificiali di produzione umana e dalle nuove forme di paternità e maternità»¹⁶. Per di più, l'individuazione degli interessi meritevoli di tutela al riguardo è molto importante data la *vacatio legis* in merito, ostando la quale «si discute del diritto alla procreazione e della tutelabilità dello stesso»¹⁷.

D'altra parte, la sentenza rileva come urgente fosse prendere in considerazione le conseguenze delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita sul rapporto matrimoniale e sullo *status* dei figli.

Il nodo centrale della sentenza è però la *valutazione* della pertinenza dell'accordo concluso tra i Rodigari e la Faneh in seno al codice civile. Infatti, mentre le parti in causa considerano il contratto stipulato quale un «contratto atipico»¹⁸ per il concepimento e la gestazione per conto terzi, nonostante il confronto illuminante con altre realtà, Gran Bretagna *in primis*, in assenza di regolamentazione nel nostro ordinamento, si deve riconoscere come:

per il nostro sistema, il contratto di maternità, quale che ne sia il concreto contenuto, impinge in alcuni insormontabili ostacoli normativi, vuoi di ordine legislativo vuoi di ordine costituzionale¹⁹

Vero è che il combinato disposto dagli artt. 2 e 30 Cost., con interpretazione Corte Costituzionale (sentenza n. 11 del 10.2.1981), dispone come valore primario da perseguire la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel

¹⁵ Tribunale di Monza 27.10.1989, "Giurisprudenza civile commentata", I, 1990, p. 357.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Supra*.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Tribunale di Monza 27.10.1989, "Giurisprudenza civile commentata", I, 1990, p. 358.

luogo a ciò più idoneo, la famiglia d'origine e, soltanto in caso d'incapacità di quest'ultima, in una famiglia sostitutiva. Così, l'autorità pubblica deve predisporre quegli interventi che pongano rimedio nel modo più efficace al mancato svolgimento dei propri compiti da parte dei genitori di sangue. Questo consente di ravvisare «il carattere funzionale del diritto dei genitori di sangue, che sta e viene meno in relazione alla capacità di assolvere i compiti previsti»²⁰.

L'interpretazione della Corte Costituzionale, peraltro, consente di considerare la ricerca della paternità come:

una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, ma stabilisce che la legge ordinaria, nel disciplinare la materia pone i limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dall'esigenza, affermata nel terzo comma, di far sì che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima e dall'esigenza di salvaguardare i fondamentali diritti della persona²¹

Peraltro, la sentenza ravvisa come la Carta provveda a tutelare il concepito (art. 31, comma 2, Cost.) e i minori (sent. Corte Cost. n. 149 del 8.6.1983). Ciò perché la Carta Costituzionale

ha affermato, a chiarissime lettere, l'infungibilità dei doveri personali ed economici connessi alla potestà dei genitori cd. «di sangue»; il diritto del minore di crescere nella famiglia formata da questi ultimi e di avere una famiglia sostitutiva soltanto in caso di oggettiva incapacità od inadeguatezza dei medesimi; il diritto di qualunque figlio ad un unico, comune *status filiationis* e, perciò, ad un'indifferenziata tutela giuridica, con il solo limite generale ed eventuale della salvaguardia (in caso di situazioni configgenti fino all'incompatibilità) dell'esistenza e dell'unità della famiglia legittima del figlio all'identificazione dei propri genitori biologici²²

In più, è certamente bene osservare, sempre seguendo la sentenza, come la Carta non esprima, riconoscendolo come tale, un «vero e proprio diritto alla procreazione»²³, come al contrario taluni propongono quale riconoscimento della fattibilità di tali contratti. Ciò in quanto:

non potendosi desumere da alcuna disposizione che il desiderio o foss'anche l'interesse della prole, in sé, si intende, tutt'altro che illegittimo, sia stato elevato alla dignità di diritto soggettivo o, comunque, che sia emerso nella considerazione del costituente un concetto di paternità o di maternità meramente negoziali, disgiunte, cioè, da un qualche fondamento biologico, relegate sotto l'esauritivo governo dell'autonomia privata e suscettibili di cancellare dal mondo giuridico quelle naturali²⁴

²⁰ *Ibidem.*

²¹ Tribunale di Monza 27.10.1989, "Giurisprudenza civile commentata", I, 1990, pp. 358 – 9.

²² *Ibidem.*

²³ *Supra.*

²⁴ *Ibidem.*

La riflessione dottrina ha anche inteso, ai fini del riconoscimento di legittimazione della pratica dell'«accordo di sostituzione di maternità», istituire un'equiparazione tra tale pratica e l'istituto dell'adozione, ritenendo come la prima altro non sia se non una modalità ulteriore di ottemperare al legittimo desiderio procreativo di una coppia priva di figli. La posizione della corte è però differente: vero è che l'adozione consente di soddisfare il desiderio procreativo di coppie prive di figli, ma essa

Presuppone l'esistenza in vita del minore adottabile e, perciò, il bisogno precipuo di tutela da parte dello stesso (e, quindi, non solo e non prioritariamente il desiderio della coppia sterile), che si trovi nell'impossibilità di ovviare in seno alla famiglia biologica²⁵

Il modello riconosciuto come “naturale” da parte del nostro codice è infatti quello familiare, e solo al proprio interno si ritiene possa esplicarsi il processo procreativo.

Dunque, l'adozione può avere luogo solo nella misura di una tutela nei confronti di minori già viventi i quali si trovino nella spiacevole condizione di non poter sviluppare adeguatamente la propria personalità all'interno della famiglia di origine (famiglia biologica). Ciò vuol dire che l'istituto dell'adozione si può realizzare solo dopo (come suo effetto) l'esistenza del minore, e non quale causa della generazione di un futuro minore da adottare in una famiglia esterna (sociale) a quella naturale (biologica).

Peraltro, un ostacolo forse insormontabile è costituito proprio dal riconoscimento dello *status* di madre *esclusivamente* per colei che partorisce il minore (artt. 232 e 269 c.c.). Ciò vuol dire che gran parte della pretese dei coniugi Rodigari non possono essere riconosciute valide dalla corte: né il riconoscimento della coppia committente quale famiglia biologica della minore né l'adottabilità della stessa in virtù di un precedente accordo di sostituzione della maternità. Accordo che, per le modalità pratiche di realizzazione, incidendo sull'integrità, anche solo temporanea, e non permanente, delle persone, è contrario allo spirito dell'ordinamento.

Infatti,

l'atto dispositivo del proprio corpo, implicato dall'accordo di maternità, quand'anche non cagioni una diminuzione permanente dell'integrità fisica della donna – assolutamente ingiustificabile nella specie - e sia sanato dal consenso successivo, validamente espresso, non può mai rilevare come oggetto di una preventiva obbligazione della avente diritto, a compierlo o a permettere che altri lo

²⁵ *Supra.*

compia su di lei ed è comunque contrario alla legge, all'ordine pubblico ed, almeno in caso di onerosità, anche al buon costume²⁶

Come si ricorderà l'idea secondo la quale l'accordo di maternità surrogata è legittimo consisteva nell'equiparazione con la figura del contratto, sebbene atipico, ma le condizioni poste dal codice civile sono chiare:

1. che non vi sia abuso sulle persone;
2. che non si tratti di un accordo contrario alla legge;
3. che non si tratti di un accordo contrario all'ordine pubblico;
4. che non si tratti di un accordo contrario al buon costume.

Come si vede, allora, la corte giudica il contratto di «maternità surrogata» illecito poiché non rispetta quanto previsto dal codice in materia di contratti. Non si tratterebbe, pertanto, di un "contratto", ma di un atto meramente illecito. Infatti, esso opera abusi sulle persone delle quali, nella fattispecie, una (la madre sostituta) affitta le proprie capacità riproduttive in favore di una terza a ciò impossibilitata.

Lo stesso è contrario alla legge in quanto realizza una transazione non contemplata dalla legislazione, operando in frode della stessa, costituendo peraltro una maniera per aggirare altre leggi, *in primis* quella concernente l'adozione.

Inoltre, tale accordo di "maternità surrogata" va contro l'ordine pubblico, poiché concerne una fattispecie che mal s'accorda con l'ordine sociale, benché delle parti possano comunque, a titolo personale scegliere di darvi vita.

Per di più, avendo natura patrimoniale, realizzandosi cioè a seguito del pagamento di un corrispettivo monetario a fronte della prestazione erogata, è anche contrario al buon costume secondo il quale, infatti, un atto di maternità sostituta potrebbe eventualmente realizzarsi soltanto a titolo gratuito (solo in base a quel movente altruistico di cui abbiamo detto in precedenza), e non dietro un pagamento in denaro (art. 5 c.c.).

Mentre per quanto riguarda l'ostacolo normativo, ma questa è una prospettiva futuribile, si osserva generalmente come esso possa essere modificato dal legislatore. Lungo la stessa linea di pensiero, infatti, per quanto concerne invece l'ostacolo antropologico, di per sé incorporato all'interno dell'ordinamento, si osserva come si tratti non di una sistemazione frutto di un ordine "naturale" delle cose, ma di una particolare strutturazione assunta dalla mentalità umana e comunque soggetta ad evoluzione. Questo perché la legge prende come punto di riferimento un modello culturale stabile nel tempo e a questo si riferisce

²⁶ Ivi, p. 360.

nella motivazione del proprio agire. Ma i fautori della “maternità surrogata” avvertono come il rifiuto da parte di tale modello di questa pratica non è né perpetuo né il frutto di un corso della natura, quanto il risultato di un’elaborazione storica precisa e inconclusa.

Andiamo con ordine.

L’attribuzione consapevole della maternità del neonato ad una determinata donna diversa da colei che lo ha partorito integra l’ipotesi di reato di falsità circa il rapporto di stato tra i genitori o lo stato di uno di essi o di entrambi, singolarmente considerati. Se poi l’affidamento del minore a terzi, nel nostro caso alla coppia committente, avesse carattere definitivo, allora si profilerebbe un reato di illecito affidamento di minore.

Per queste ragioni, così dichiara la sentenza:

anche dalla sola rassegna dei principi generali e delle disposizioni considerate discende la nullità del contratto di maternità²⁷

Infatti, se la natura del contratto in questione fosse stata non patrimoniale, ma ispirata a sentimenti di liberalità, trattandosi di una figura contrattuale atipica, forse, dal punto di vista della finalità in vista della quale si mandava ad effetto la pratica, esso sarebbe sfuggito «ad una sanzione di illiceità»²⁸ poiché mirante a «procurare una discendenza, nel realizzare uno degli scopi naturali della famiglia, la procreazione»²⁹. Tuttavia, anche in questa ipotesi il contratto di “maternità surrogata” va comunque ritenuto illecito, e, dunque, nullo nei suoi effetti, perché

sicuramente non si sottraggono, invece, a censura i mezzi e i modi impiegati, ossia le prestazioni dedotte in obbligazione e gli effetti strumentali, rispetto a quello, per così dire, principale e tipizzante, mediante i quali si attua la funzione predetta³⁰

Infatti, il codice civile nel disciplinare le pratiche contrattuali precisa come un accordo per esser tale, e quindi per esercitare i suoi effetti, deve operare su beni disponibili. Ciò vuol dire che:

Non possono, infatti, formare oggetto di un atto di privata autonomia (...) sicché non sono beni in senso giuridico, le parti del corpo umano (gameti ed organi della riproduzione, nella specie), sulle quali il soggetto ha un diritto della personalità e non un diritto patrimoniale³¹

Non è, pertanto, da considerarsi un contratto un accordo il quale prevede l’utilizzo in senso patrimoniale di parti del corpo umano in

²⁷ Ivi, p. 360.

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ *Supra.*

³⁰ Ivi, p. 360.

³¹ *Ibidem.*

quanto i soggetti non possono utilizzarli come beni, ma solo come strumenti (“gratuiti”) per il completo sviluppo della propria personalità. Sono a sua disposizione per questo fine, costituiscono un diritto per il pieno sviluppo della persona, ma non possono essere né affittati né alienati ad altri. Non la prima possibilità perché l’utilizzo strumentale, benché non definitivo, può comunque costituire una diminuzione delle funzioni degli stessi, a svantaggio proprio di colui che ne affitta le capacità. Non la seconda possibilità perché il soggetto ne può usufruire a titolo personale, ma non può privarsene a vantaggio di terzi. Più semplicemente, diciamo che mentre la prima possibilità, comunque non considerata possibile, prevede una alienazione parziale (limitata nello scopo e nel tempo) di parti del proprio corpo, la seconda possibilità prevede una alienazione totale degli stessi in quanto si configura quale cessione a titolo definitivo in favore di terzi di parti del proprio corpo, pur non essendo questi ultimi beni economici disponibili.

La prima possibilità, se non comporta una diminuzione permanente dell’integrità fisica del soggetto e non è contraria all’ordine pubblico o al buon costume,

integra non già un negozio giuridico o un contratto, ma un mero atto unilaterale di volontà lecito, ma sempre revocabile e, in senso contrario, integra un atto illecito³²

Ciò vuol dire che la pretesa della coppia committente, nel caso in questione, non può richiedere il rispetto del contratto, dato che quest’ultimo è illecito e i suoi effetti nulli. Anche perché l’accordo intercorso tra i coniugi Rodigari e la madre surrogata Faneh era un accordo privato con natura volontaria. Ciò significa che esso non esplica effetti permanenti, ma ha conseguenza temporanee, e sempre revocabili. In caso contrario, infatti, si realizzerebbe l’ipotesi di illecito trasferimento a terzi di parti del corpo umano sui quali il soggetto vanta soltanto un diritto di personalità e non un possesso patrimoniale.

Così, non possono essere dedotti in obbligazione

una prestazione consistente nel compimento dello sviluppo fetale del nascituro, che non è, anch’esso, un bene giuridico, né, tantomeno, il fatto in sé della riproduzione umana o, peggio, ancora, la stessa persona di chi dovrà essere concepito³³

Peraltro, forse, l’ostacolo maggiore alla stipulazione di contratti di “maternità surrogata” è costituito dall’indisponibilità degli *status* personali. Infatti, scrive la sentenza:

³² Ivi, p. 360.

³³ *Ibidem*.

non possono, ancora, formare oggetto di contratto e, comunque, è vietato costituirli, modificarli od estinguerli negozialmente, gli *status* personali, quali quello di figlio e quello di madre, i «*munera*», quali la potestà dei genitori, ed i diritti personali dei minori all'educazione ed al mantenimento nella famiglia *iure sanguinis*³⁴

Un contratto non può disporre liberamente, e, quindi, disporre in termini negoziabili, degli *status* delle persone, nel nostro caso quello di madre e quello di figlio, né i doveri derivanti dai suddetti *status*, la patria potestà e i diritti dei minori all'educazione e al mantenimento.

Un accordo che, invece, configurasse un'ipotesi di segno opposto, non costituirebbe un contratto, ma un accordo privato volontario privo di efficacia giuridica, dal quale, dunque, non si potrebbe dedurre alcuna obbligazione per le parti.

Per di più, la sentenza aggiunge che:

non possono essere negoziati comportamenti costituenti reato³⁵

Come si vede, il “contratto” stipulato tra i coniugi Rodigari e la madre surrogata Faneh aveva una precisa natura patrimoniale, il che, contrariamente, alle ipotesi minime che ne ponevano in essere una piccola fattibilità, impone la nullità del contratto in considerazione della illiceità della causa (ex art. 1343 c.c.), «venendo la filiazione scambiata con denaro o altra utilità economica»³⁶.

Lo stesso, nella misura in cui si potesse considerarlo quale modalità di elusione delle norme concernenti l'adozione, deve essere considerato nullo «perché in frode alla legge»³⁷ (art. 1344 c.c.).

Così visto, la sentenza dichiara come

Consegue, per la coppia committente, la mancanza di una tutela giudiziaria delle proposte ragioni, di fronte al rifiuto della madre surrogata o portante di dare piena esecuzione alle obbligazioni assunte, e non vi sarà luogo nemmeno, stante il disposto dell'art. 2035 c.c., alla ripetizione di quanto eventualmente pagato in anticipo a titolo di compenso³⁸

Le uniche possibilità che la sentenza prevede in favore della coppia committente è il riconoscimento del minore come figlio naturale da parte del padre (ovviamente, solo se egli è anche il padre biologico del nascituro) e chiederne, tramite provvedimento da parte del giudice, «l'inserimento nella propria famiglia legittima»³⁹.

³⁴ Ivi, pp. 360 – 361.

³⁵ Ivi, p. 361.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Supra*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Supra*.

La stessa possibilità viene concessa anche alla madre sociale, moglie del padre biologico del minore, e all'eventuale marito della madre surrogata.

Come si vede,

i giudici di primo grado hanno rigettato la domanda, motivando sulla base della nullità del contratto dedotto, per mancanza nell'oggetto dei requisiti di possibilità e liceità e per l'illiceità della causa. Si è altresì esclusa la possibilità di un affidamento della minore, sulla base di altro titolo, alla coppia committente, riconoscendo peraltro al legittimità di un riconoscimento di filiazione naturale, con conseguente eventuale inserimento nella famiglia legittima, di legittimazione per provvedimento del giudice, come di adozione del minore da parte della moglie del padre biologico⁴⁰

La *ratio* della decisione giudiziale è certamente la seguente: costituisce questione preliminare all'accertamento del diritto in capo alla coppia committente all'esecuzione del contratto la liceità del contratto di "maternità surrogata". Bisogna, cioè, prima di tutto stabilire se, anche e soprattutto in assenza di precisa disposizione da parte dell'ordinamento vigente, un accordo concernente la sostituzione di maternità, con scissione del ruolo sociale da quello biologico nelle parti che danno vita a tale contratto, possa considerarsi lecito. Infatti, se lo è, allora si dovrebbero valutare come conseguenti le obbligazioni assunte nel contratto per le parti. Se, invece, non lo è, allora le obbligazioni assunte sono nulle, e resta da valutare come intendere il rapporto di filiazione biologica che esiste tra il nascituro, il padre committente e la madre surrogata.

Ma si può valutare la liceità del contratto di "maternità surrogata" solo dopo aver individuato i relativi criteri i quali sono specifici della fattispecie. Infatti, la validità di un accordo mirante a realizzare il desiderio di generazione per una coppia impossibilitata ad avere figli può essere valutata solo se si stabilisce l'esistenza di vero e proprio diritto alla procreazione. Così:

l'artificialità delle tecniche procreative utilizzate nonché l'uso strumentale delle capacità riproduttive e/o gestazionali della madre surrogata legittimano l'attenzione dell'interprete al rapporto configurabile – se in termini di contrasto o di composizione – fra procedimento negoziale di surrogazione e diritti del minore, inderogabilità degli status familiari, naturalità dei comportamenti umani⁴¹

Tuttavia, un diritto alla procreazione non «è espressamente contemplato dalla normativa costituzionale»⁴² né tantomeno appare

⁴⁰ A. Liaci, *Commento*, a: Sentenza del Tribunale di Monza, 27.10.1989, in "Giurisprudenza civile commentata", I, 1990, pp. 361 - 2.

⁴¹ Ivi, p. 362.

⁴² *Ibidem*.

possibile fondare una sua legittimazione sulla base del combinato disposto dagli artt. 2 e 32 Cost.

In più, equivoco

appare il richiamo al preteso catetere terapeutico delle tecniche di procreazione artificiale - come cura delle cause di sterilità e strumento d'attuazione del diritto a procreare -, essendo, forse, più esatto osservare che il problema della sterilità permane, ovviandosi semplicemente ad esso attraverso strumentazioni alternative, alle quali, solo in senso molto sfumato, può assegnarsi finalità terapeutica⁴³

Venendo meno le considerazioni circa l'opportunità del contratto di "maternità surrogata" sulla base di un inesistente diritto alla procreazione e sulla base di un'assente (o, perlomeno, non del tutto chiara) valenza terapeutica di gravi malattie umane dello stesso accordo, i giudici monzesi hanno dovuto individuare la nullità del contratto suddetto, basandosi soprattutto sul

contrasto fra il negozio e il carattere inderogabile ed irrinunciabile degli stati familiari, i diritti del minore, la normativa in materia di atti di disposizione del proprio corpo⁴⁴

Esso, allora, appare in contrasto con l'ordine pubblico e con la morale pubblica. Per queste ragioni, non può esser data esecuzione alle obbligazioni che le parti avevano sottoscritto. Mentre più interessante appare la ricerca dell'adatta modalità di trattamento del minore.

Sebbene, forse,

il problema dell'identificazione dei genitori del nato seguito della tecnica considerata pare probabilmente risolvibile in senso conforme alla sentenza⁴⁵

Infatti, il nostro ordinamento tende inequivocabilmente a identificare derivazione biologica e attribuzione di stato giuridico. Così, stante il rapporto biologico presente tra il padre, il minore e la madre surrogata s'impone

La qualificazione del nato come figlio naturale *ex parte matris* della c.d. madre surrogata (e ciò forse anche nell'ipotesi di madre meramente portante, essendo ben arduo disattendere il chiaro disposto dell'art. 269) ed *ex parte patris* del marito della coppia committente (...) mentre parrebbe da escludersi che una qualsiasi relazione parentale possa dirsi instaurata con la madre surrogante o madre sociale⁴⁶

⁴³ *Supra.*

⁴⁴ *Ibidem.*

⁴⁵ A. Liaci, *op. cit.*, p. 364.

⁴⁶ *Ibidem.*

Così, tenendo separati il piano contrattuale e il piano dei diritti comunque inalienabili del minore, si pone la questione dell'affidamento del nato a seguito di accordo di surrogazione. Esattamente quanto è accaduto nel primo caso discusso dalla giurisprudenza. Il riferimento va, ovviamente, al caso *Baby M.*(1987), che vide opposta la coppia committente alla madre surrogata riguardo all'adempimento del contratto precedentemente stipulato e all'affidamento della minore. In quel caso, la corte, motivando a partire dal cd. *best interest of the child*, pur dichiarando nullo il contratto di surrogazione, ha disposto per l'affidamento della minore alla coppia committente, considerando l'aspettativa di vita con quest'ultima migliore di quella con la madre biologica.

Nel caso italiano, invece,

la sentenza è nel senso di lasciare il nato in affidamento alla madre surrogante; si ammette peraltro che, previo riconoscimento dello stesso come figlio naturale da parte del marito della coppia committente, possa pervenirsi, sussistendone i presupposti, al provvedimento di cui all'art. 252 cod. civ. e ad un'adozione *ex art. 44 lett. b)* della l. n. 184/1983⁴⁷

La tendenziale connessione fra procreazione e relazione parentale conduce a ritenere praticabili due sole ipotesi: a) che il marito della coppia committente (che è anche il padre biologico) denunci il minore come figlio naturale sia che la madre surrogante resti ignota sia che la stessa proceda, contestualmente o successivamente, al riconoscimento del minore; b) che sia la madre surrogante a far risultare per prima la relazione di filiazione naturale, presentandosi per il padre biologico l'alternativa già disaminata.

Oggi, forse, la decisione dei giudici monzesi sarebbe stata diversa dato che la legge c'è. Essa, pur incorporando all'interno di un quadro normativo più ampio, relativo a disciplinare l'intero settore della Procreazione Medicalmente Assistita, è profondamente negativa nei confronti dei contratti di "maternità surrogata". Infatti, la L. n. 40/2004, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", vieta espressamente la pratica surrogativa (art.12, commi 1 – 2) e qualsiasi *realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione* di tale pratica (art. 12, comma 6), riconoscendo valido il divieto del *codice deontologico* dei medici (art. 42).

Abbiamo, pertanto, da un lato una decisione giudiziale di illiceità del contratto di "maternità surrogata" desunta dallo spirito complessivo dell'ordinamento, in assenza di una fonte legislativa adeguata, e dall'altro un divieto normativo di effettuazione del suddetto contratto. In entrambi i casi, cioè, il risultato è quello di dichiarazione di nullità negli

⁴⁷ *Ibidem.*

effetti di qualsiasi accordo che privati intendano realizzare nella misura di una surrogazione della maternità, accordo, dunque, che non può essere equiparato alla figura del contratto, essendo illecito, non soltanto atipico.

Tuttavia, a conclusione della presente discussione, consideriamo come la domanda posta all'inizio era del tenore relativo a come avrebbero potuto decidere i giudici in merito se al tempo fosse esistita l'attuale legislazione. Adesso, ci chiediamo: esistevano margini per poter decidere diversamente? In tutta onestà, ritengo di no dato che tanto nel caso deciso per via giudiziale quanto nel caso normativo la pratica della "maternità surrogata" viene considerata illecita, e nulli i suoi effetti, le cd. obbligazioni che, come ottemperanza dei termini di un contratto, impegnerebbero le parti ad assumere determinati comportamenti. Questo perché, a mio sommo parere, esiste una linea di continuità giuridica tra la decisione dei giudici e la successiva regolamentazione legislativa, continuità che trova la propria sede esattamente nell'insieme dei valori assunti a fondamento dell'ordinamento.

Bibliografia

- M. Aramini, *Introduzione alla bioetica*, Giuffré, Milano, 2003².
- C. Casini – M. L. Di Pietro – M. Casini, *La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita*, “Il diritto di famiglia e delle persone”, 2004, pp. 489 – 533.
- D. Clerici, *Procreazione artificiale, pratica della surroga e contratto di maternità*, “Diritto di famiglia e delle persone”, 1987, pp. 1011 – 1019.
- I. Corti, *La maternità per sostituzione*, Giuffré, Milano, 2000.
- B. Faedda, *Filiazione, maternità, paternità e fecondazione artificiale – Le società “tradizionali” e l’occidente*, “Diritto e famiglia”.
- A. B. Faraoni, *La maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di disciplina*, Giuffré, Milano, 2002.
- C. Flamigni, *Il libro della procreazione. La maternità come scelta: fisiologia, contraccezione, fecondazione assistita*, Mondatori, Milano, 2005
- A. Liaci, *Commento*, a: Sentenza del Tribunale di Monza, 27.10.1989, in “Giurisprudenza civile commentata”, I, 1990, pp. 361 – 366.
- M. Mori (a cura di), *Questioni di bioetica*, Ed. Riuniti, Roma, 1988.
- Ponzanelli, *California e “vecchia europa”: il caso del contratto di maternità surrogata*, “Foro Italiano”, 1993, IV, 337.
- F. Santosuosso, *Corpi e soggetti: l’invenzione del sé, tra biotecnologiche e categorie giuridico – politiche*, “Storia delle donne”, 1, 2005, pp. 13 – 37.
- F. Santosuosso, *La procreazione medicalmente assistita. Commento alla Legge 19 Febbraio 2004 n. 40*, Giuffré, Milano, 2004.
- C. Shalev, *Nascere per contratto*, Giuffré, Milano, 1992.
- Tribunale di Monza, 27 – 10 – 1989, “Foro italiano”, I, 1990, 298. Anche, “Giurisprudenza civile commentata”, 1, 1990, pp. 355 – 366.
- M. Warnock, *Fare bambini. Esiste un diritto ad avere figli?*, Einaudi, Torino, 2004.

Indice analitico dei nomi

- abusi; 12
accertamento; 16
accordi; 6
accordo; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11;
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
adozione; 6; 8; 11; 12; 15; 16; 18
affitto d'utero
 Locazione d'utero. *Vedi*
Aramini; 6; 20
Baby M.; 18
bambino; 6
best interest of the child; 18
bioteconologia; 7
brocardo; 3
buon costume; 12; 14
Callahan; 7
capacità riproduttive; 12; 16
codice deontologico dei medici; 18
coinvolgimento; 6
committente; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 13;
14; 15; 16; 17; 18
contratto; 1; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 20
contratto di maternità surrogata"; 1; 8;
16; 17; 18
coppia
 coppia committente; 1; 2; 3; 4; 5; 6;
11; 13; 14; 15; 16; 17; 18
corpo; 4; 11; 13; 14; 17
Corti; 1; 5; 6; 20
decisione giudiziale; 7; 8; 16; 18
Definizione
 definizione di maternità surrogata; 2
diritto; 1; 2; 3; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16;
17; 20
donazione; 5; 6
donna; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 13
embrione; 4; 5; 6
Faraoni; 2; 4; 6; 20
fecondazione; 4; 6; 7; 20
figli, status di; 2; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 16;
20
figlio naturale; 15; 17; 18
filiazione naturale; 16; 18
Flamigni; 7; 20
gameti; 4; 5; 13
generare; 2; 6
generazione
 filiazione umana; 7; 9; 11; 16
giudice; 15; 16
gravidanza; 1; 2; 3; 5; 6; 7
inseminazione; 5; 6; 7; 8
interprete; 7; 16
ipotesi; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 17; 18
legame biologico; 2; 4
legge; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 20
legittimazione; 11; 16; 17
Liaci; 16; 17; 20
liceità; 7; 16
locazione d'utero
 Affitto d'utero; 4
madre; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 14;
15; 16; 17; 18
marito; 1; 2; 4; 5; 16; 17; 18
maternità surrogata; 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19;
20;
minore; 3; 4; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16;
17; 18
modello culturale; 12
moglie; 2; 7; 8; 16
Monza, Tribunale di; 7; 9; 10; 16; 20
nato; 4; 17; 18
natura patrimoniale; 12; 15
normativa; 1; 16; 17
nullità; 8; 13; 15; 16; 17; 18
obbligazione; 14
obbligazioni; 7; 8; 15; 16; 17
ordinamento; 1; 7; 9; 11; 12; 16; 17;
18
ordine; 9; 12; 13; 14; 17
ordine pubblico; 12; 14; 17
ordine sociale; 12
organizzazione; 18
ostacolo normativo; 12
ovociti; 6
ovulo; 5
padre; 3; 8; 15; 16; 17; 18
padre biologico; 15; 18
pagamento; 8; 12
parziale; 1; 2; 14
 surroga, parziale; 5
persone; 7; 11; 12; 15; 20
pratica; 1; 2; 7; 11; 13; 18; 20

prestazione; 8; 12; 14
procreazione; 5; 7; 9; 10; 13; 16; 17;
18; 20; provvedimento; 15; 16; 18
pubblicizzazione; 18
ratio; 8; 16
realizzazione; 5; 6; 11; 18
riconoscimento; 8; 10; 11; 15; 16; 18
Santosuosso; 5; 20; 20
seme; 2; 5; 7
sentenza; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 17; 18
Shalev; 5; 6; 20
sostituzione; 1; 5; 11; 16; 20
status; 4; 9; 10; 11; 14; 15; 16
sterilità; 2; 5; 6; 17
surrogatoria; 5
surrogazione; 4; 5; 6; 16; 18; 19
uomo; 2; 3; 4; 5; 8; 9
utero; 1; 4; 5; 6
vacatio legis; 1; 9
volontaria; 6; 14
zigote; 6

